



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

**Estratto dal registro delle deliberazioni dell'ASSEMBLEA dell'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia**

**Deliberazione n. 10**

**Seduta del 12 dicembre 2018**

<b>Componenti</b>	<b>Ente rappresentato</b>	<b>Quota di partecipazione e percentuali di riparto oneri finanziari</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
Renato Boraso (delegato del Sindaco)	Comune di Venezia	65,36	X	
Luigi Brugnaro (Sindaco)	Città metropolitana di Venezia	33,04	X	
Daniele Stecco (delegato del Sindaco)	Comune di Chioggia	1,60	X	

Presiede il dott. Renato Boraso Assessore ai Trasporti alla Viabilità e alla Gestione del Patrimonio del Comune di Venezia delegato dal Sindaco del Comune di Venezia dott. Luigi Brugnaro.

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione l'arch. Loris Sartori, Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia, Responsabile dell'Ufficio Centrale dell'Ente di Governo.

**N. 10: Prosecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale di navigazione lagunare, dell'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia, affidati in proroga ad Alilaguna S.p.A. oltre il 31.12.2018 nelle more dell'espletamento delle procedure della gara n. 32/2016, ai sensi dell'art. 5 c. 5 del Reg. (CE) 1370/2007**

**L'ASSEMBLEA DELL'ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
DEL BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Su proposta del responsabile dell'ufficio periferico istituito presso il Comune di Venezia;

Premesso che:

- i. la Regione ha approvato la deliberazione n. 2048 del 19.11.2013, all'interno della quale è stato definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia (comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tranviario e di navigazione, urbano ed extraurbano, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia) e sono contenuti gli



**Città metropolitana di Venezia**



**Comune di Venezia**



**Comune di Chioggia**

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

- indirizzi per la costituzione dell'ente di governo, nella forma della convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000;
- ii. lo schema di convenzione tra Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Comune di Chioggia per l'individuazione e costituzione dell'Ente di Governo del bacino del trasporto pubblico locale veneziano è stato sottoscritto il 10 dicembre 2013;
  - iii. la Regione ha riconosciuto, con la DGR n. 2333 del 16.12.2013, l'Ente di Governo del bacino ottimale del TPL di Venezia la cui operatività è stata fissata a partire dal 1° gennaio 2014;
  - iv. con deliberazione n. 1 del 7 aprile 2014 dell'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia è stato approvato il regolamento per il funzionamento dello stesso;

Considerato che la Convenzione con cui è stato costituito l'Ente di Governo del TPL stabilisce:

- i. all'art. 6, che "Sono organi dell'Ente di Governo l'Assemblea e l'ufficio comune. L'Assemblea è costituita dai sindaci dei Comuni di Venezia e di Chioggia e dal Presidente della Provincia di Venezia ovvero loro delegati.
- ii. all'art. 8, che:
  1. l'Assemblea determina l'indirizzo politico dell'Ente di Governo e i rapporti finanziari tra gli enti convenzionati in ordine al funzionamento dell'ente ed esercita il controllo sull'attività dell'ufficio comune e gli uffici periferici;
  2. la partecipazione di ogni singolo ente all'Assemblea, i diritti di voto e gli oneri finanziari necessari al funzionamento dell'ente comune sono determinati in proporzione alle risorse per i servizi minimi urbani, extraurbani, tranviari e lagunari, assegnate per l'anno 2013 dalla Regione Veneto a ciascun ente locale ricadente nel bacino veneziano;
  3. l'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con una maggioranza che rappresenti il 75% dei corrispettivi per i servizi minimi attribuiti all'intero bacino veneziano;
- iii. all'art. 9, che "L'ufficio comune svolge l'istruttoria necessaria all'adozione delle decisioni dell'Assemblea, ne attua gli indirizzi e adotta i provvedimenti amministrativi e gestionali consequenziali" ed inoltre, al secondo e terzo comma, distingue le competenze degli uffici periferici e dell'ufficio centrale, stabilendo che le funzioni di competenza dell'ufficio comune sono esercitate dagli uffici periferici "qualora i provvedimenti adottati incidano sull'organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti in un unico ambito di unità di rete", sono esercitate dall'ufficio centrale "qualora incidano sull'organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti in più ambiti, ovvero riguardino le attività di integrazione tariffaria o dei servizi medesimi";



**Città metropolitana di Venezia**



**Comune di Venezia**



**Comune di Chioggia**

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Ricordato che:

- i. la maggior parte dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino territoriale e omogeneo Veneziano, unità di rete dell'area urbana di Venezia, è stata affidata ad AVM S.p.A. con deliberazione dell'Assemblea dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia n. 7 del 15.12.2014, regolata da un contratto in house providing stipulato in data 29.12.2014, (Repertorio Speciale n. 18089/2015) con validità dal 01.01.2015 sino al 31.12.2019;
- ii. la gestione operativa di tali servizi è affidata da AVM S.p.A., tramite un contratto di appalto di tipo *gross cost*, ad Actv S.p.A., ai sensi dell'art. 218 del Codice degli Appalti;
- iii. il suddetto affidamento riguarda il 90% dei servizi di trasporto pubblico locale e, in ottemperanza all'art. 4bis del D.L. 79/2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, il Comune di Venezia, attraverso l'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale e omogeneo di Venezia ha prorogato il restante 10% dei servizi ai medesimi gestori, Actv S.p.A. e Alilaguna S.p.A. alle medesime condizioni in essere al 31.12.2014, dal 1.01.2015 fino al subentro dei nuovi affidatari individuati dall'Ente di governo tramite procedure ad evidenza pubblicate in data 13.07.2016;

Rilevato che:

- i. in data 30.01.2015 (Repertorio Speciale n. 18020/2015) è stata sottoscritta da parte dell'ufficio Periferico di Venezia dell'Ente di Governo del TPL e di Alilaguna S.p.A. la proroga del contratto di servizio per il Trasporto Pubblico Locale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 c. 5 del Reg. (CE) 1370/2007, alle medesime condizioni contrattuali vigenti al 31.12.2014 fino alla conclusione delle procedure di gara e al subentro dei nuovi affidatari, e comunque non oltre il 31.12.2016 e precisamente:
  - *“Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale 2011-2013”* sottoscritto tra il Comune di Venezia e Alilaguna S.p.A. in data 29.12.2011, già prorogato in esecuzione di provvedimenti legislativi nazionali fino al 31.12.2014;
- ii. con determinazione dirigenziale del Comune di Venezia n. 48 del 30.01.2015 è stato prorogato l'affidamento in essere dei servizi di trasporto pubblico locale in capo alla società Alilaguna S.p.A., come ivi specificati e alle medesime condizioni contrattuali vigenti al 31.12.2014 fino alla conclusione delle procedure di gara e al subentro dei nuovi affidatari;
- iii. con determinazione dirigenziale del Comune di Venezia n. 77 del 31.01.2017 è stata imposta ad Alilaguna S.p.A. la prosecuzione dei servizi già affidati in proroga, oltre il termine del 31.12.2016, nelle more dell'espletamento delle procedure delle gare n. 31/2016 e n. 32/2016, fino al subentro dei nuovi affidatari, alle medesime condizioni in essere al 31.12.2016;



**Città metropolitana di Venezia**



**Comune di Venezia**



**Comune di Chioggia**

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Dato atto che:

- i. le procedure per l'affidamento del 10% dei servizi di trasporto pubblico locale, relativamente ai servizi affidati in proroga ad Alilaguna S.p.A., sono state pubblicate in data 13.07.2016;
- ii. le istanze di ammissione alla gara sono state presentate entro il termine del 11.10.2016;
- iii. in data 23.02.2017 con la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione comunale della nota prot. n. 95891 è stato reso noto l'avviso di ammissione ed esclusione ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016;
- iv. in data 27.02.2017 con nota prot. 98468 è stata comunicata ai singoli partecipanti l'ammissione alle fasi successive della procedura di gara n. 32/2016.

Preso atto dell'impossibilità di concludere le procedure di gara entro il 31.12.2018, anche in considerazione dei numerosi ricorsi amministrativi riguardanti le procedure stesse, alcuni conclusi già nel corso del 2017 altri nel corso del corrente 2018, sia al TAR Veneto sia al Consiglio di Stato, promossi da imprese private partecipanti alle procedure e da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Tenuto altresì conto che l'accoglimento anche parziale dei citati ricorsi amministrativi ha comportato una modificazione del contesto di riferimento, tanto da rendere necessaria una revisione delle procedure finora attivate, definite nella Deliberazione dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Territoriale Ottimale e Omogeneo di Venezia n. 4 del 16 giugno 2014 avente ad oggetto la *"Approvazione della relazione di cui all'art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 sull'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale della rete urbana di Venezia per il periodo 2014-2019"*, unitamente agli atti presupposti, nella fattispecie la sentenza n. 5474/2017 del Consiglio di Stato ha parzialmente annullato il bando n. 32/2016.

Visto il Regolamento CE n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e, in particolare, l'art. 5, comma 5, che consente all'ente affidante di prendere provvedimenti di emergenza, di durata non superiore a due anni, nelle seguenti forme:

- aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico;
- proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico;
- imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici.

Rilevato che tra la scadenza dell'attuale affidamento e l'individuazione e il subentro dei nuovi affidatari a seguito dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, è necessario garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale oggetto del presente atto, disponendo la



**Città metropolitana di Venezia**



**Comune di Venezia**



**Comune di Chioggia**

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

prosecuzione provvisoria dell'esercizio da parte degli attuali gestori, alle medesime condizioni in essere al 31.12.2018.

Ritenuto pertanto necessario imporre ad Alilaguna S.p.A. la prosecuzione dei servizi affidati in proroga, oltre il termine del 31.12.2018 nelle more dell'espletamento della procedura della gara n. n. 32/2016, fino al subentro dei nuovi affidatari individuati dall'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, nella necessità di garantire la prosecuzione di un servizio pubblico e al contempo nell'impossibilità di concludere le procedure attivate e comunque per una durata non superiore a due anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 c. 5 del Reg. (CE) 1370/2007.

Visto il Regolamento (CE) n. 1370/2007 e la L.R.V. n. 25/1998;

**DELIBERA**

1. di imporre ad Alilaguna S.p.A. la prosecuzione dei servizi già affidati in proroga, oltre il termine del 31.12.2018, nelle more dell'espletamento della procedura della gara n. 32/2016, fino al subentro dei nuovi affidatari individuati dall'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, e comunque per una durata non superiore a due anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 c. 5 del Reg. CE 1370/2007;
2. di dare atto che la prosecuzione dell'esercizio da parte di Alilaguna S.p.A. avverrà alle medesime condizioni in essere al 31.12.2018;
3. di dare mandato all'ufficio periferico dell'Ente di Governo presso il Comune di Venezia di provvedere con gli atti conseguenti.

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune di Venezia in data 14 gennaio 2019 fino al 15° giorno successivo.

La presente deliberazione diviene esecutiva dalla data di pubblicazione e trasmessa agli enti convenzionati.

Il Responsabile dell'ufficio centrale  
arch. Loris Sartori  
*Sottoscritto digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche*